

**COMUNE DI VEGLIE**  
PROVINCIA DI LECCE

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;

Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;

**INFORMA**

che entro il **18 GIUGNO 2012** deve essere effettuato il versamento della **prima rata** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2012.

**Soggetti passivi:** Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

**Immobili soggetti all'imposta:** il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti.

**Base imponibile:**

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	60	Cat. D/5	80

**Valore imponibile** = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:* valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92) o comunque quello fissato con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 2008 che si allega;
- *Terreni agricoli:* reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 110 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).
- **Aliquote:** Si riportano le aliquote del tributo stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 che saranno in seguito modificate.:

Fattispecie	Aliquota statale
Abitazione principale e pertinenze	0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Tutti gli altri immobili	0,76%

Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di giugno e dell'eventuale rata di settembre (*solo per l'abitazione principale e relative pertinenze qualora si decida di pagare in tre soluzioni*). Le aliquote definitive del tributo, da applicare per il calcolo dell'imposta annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, saranno definitivamente stabilite solo dopo il 10/12/2012, per effetto delle possibili modifiche decise dallo Stato e dal Comune, a norma dell'art. 13, c. 12bis, D.L. 201/2011.

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo **di una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**Detrazione:** per l'**unità immobiliare adibita ad abitazione principale** compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una **maggiorazione della detrazione** di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

**Calcolo dell'imposta:** il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Sull'imposta dovuta per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali deve calcolarsi la **quota statale**, pari al 50% (*pari all'1,9 per cento*) del tributo determinato applicando l'**aliquota statale di base** (per ulteriori ipotesi di esclusione vedere art. 13, c. 10, D.L. 201/2011).

**L'importo della prima rata, scadente il 18/06/2012, è pari:**

- **abitazione principale e relative pertinenze**, a scelta del contribuente,

- ad 1/3 dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate (in questo caso è necessario versare anche la rata scadente il 17/09/2012);
- al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate;

- **per tutti gli altri immobili**, al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato, sopra indicate.

Solo per i **fabbricati rurali iscritti al catasto terreni**, da denunciare al catasto fabbricati entro il 30/11/2012, l'imposta è versata in un'unica soluzione entro il **17/12/2012**.

Prima di eseguire il versamento dell'imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato, le quali saranno rese disponibili sul sito internet del Comune.

**Pagamento:** il versamento dell'imposta deve eseguirsi, per la prima rata, **esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati. **Il codice catastale del comune da indicare è L711.** Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Il vigente Regolamento Generale delle Entrate stauisce: "In deroga all'art. 11, comma 168, della legge 296/06, per tutti i tributi comunali, l'importo minimo dovuto è di Euro 3,00 (tre/00)".

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Fabbricati rurali strumentali	3913	=====
Terreni	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

**Dichiarazione:** I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **entro 90 giorni** dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il **30/09/2012**. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via di emanazione.

Per maggiori informazioni:

Comune di **VEGLIE** - Ufficio Tributi presso struttura fieristica di Via Salice.

E-mail: [tributi@comune.veglie.le.it](mailto:tributi@comune.veglie.le.it) - PEC:

Tel. 0832970484 - sito internet: [www.comune.veglie.le.it](http://www.comune.veglie.le.it)

Data, 31.05.2012

Il Funzionario Responsabile del Settore Servizi Finanziari  
Dr. Cosimo Alemanno